



COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n. 47 del 15/10/2020
Registro Particolare n. 47 del 15/10/2020

OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione verbale amministrativo nr.03/2020 Carabinieri Forestali

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 411 del 06/03/2020, acquisita al Protocollo di questo Ente al n.1767 in data 06/04/2020, con la quale il Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “Parco” di Montegallo trasmetteva il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 03/2020 (32893) elevato a carico di: -

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente ad [redacted] in [redacted] (trasgressore);

perché in data 12/02/2020 accendeva un piccolo incendio boschivo al di fuori del periodo a rischio incendio boschivo, ma ad una distanza inferiore a metri 100 dal limite inferiore del bosco;

CONSIDERATO che:

- l'art. 19 comma 6 della Legge Regionale Marche 23 febbraio 2005, n.6 recante “Legge forestale regionale” stabilisce che “*Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100 [..]*”
- l'art. 30 comma 5 della Legge Regionale Marche 23 febbraio 2005, n.6 recante “Legge forestale regionale” in materia di sanzioni amministrative, stabilisce che “*La violazione delle norme di cui all'articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00*”;

PRESO ATTO che con il sopracitato verbale viene contestato al sopraindicato la violazione dell'art. 19 c.6 della L.R. n. 06/2005;

CONSIDERATO che si omette la comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati sono comunque venuti a conoscenza del procedimento, come risulta dalla relata di notifica avvenuta in data 02/04/2020 del verbale di constatazione dell'illecito stesso di cui sopra, (la giurisprudenza - C.d.S. Sez.ne IV sentenza n. 5003 del 30.09.2002, C.d.S. Sez.ne V sentenza n. 2823 del 22.05.2001, C.d.S. Sez.ne VI sentenza n. 2984 del 29.05.2002 – ha affermato che la comunicazione di inizio del procedimento è superflua, con prevalenza dei principi di economicità, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'iter istruttorio);

PRESO ATTO che entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione del verbale previsto dall'art. 18 della L. n° 689/1981, non sono state presentate dagli interessati alcune memorie difensive, documenti o richieste di essere sentiti;

PRESO ATTO che il termine ultimo per procedere con l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.28 della L.689/1981 è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione e pertanto entro il 10/02/2025;

RICHIAMATI gli art. 11 e 18 della L.R. n° 33/1998 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale;

ORDINA e INGIUNGE

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

Al Sig. [REDACTED] sopra generalizzato, nella sua qualità di trasgressore, di provvedere ad eseguire il pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria della somma pari a € 200,00 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese di notificazione pari a € 8,00 (otto/00) per un totale di € 208,00 (duecentootto/00), sanzione fissata secondo l'art.16 della legge 689/81.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della somma sopra indicata può essere eseguito, entro il termine massimo di giorni **30 (trenta)** dalla notificazione della presente ordinanza ingiunzione, termine oltre il quale l'ordinanza ingiunzione diverrà titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.

Il pagamento deve avvenire nei modi seguenti:

- versamento su c/c postale n° 14032635 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO SERVIZIO TESORERIA;

ovvero mediante:

- versamento su CC Bancario avente codice IBAN IT 08 R030 6969 7000 0000 0900 200 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO di ROCCAFLUVIONE (AP);

indicando la seguente causale: "Sanzione amministrativa ordinanza ingiunzione n° 47/2020".

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Ufficio Amministrativo di questo Comune, facendo pervenire l'attestazione di versamento.

AVVISA

- Che il pagamento di quanto ingiunto da parte di un trasgressore ha effetto liberatorio per tutti gli altri co-obbligati;
- Che contro la presente ordinanza gli obbligati possono proporre opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n°150/11 e s.m.i..

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, che sia pubblicata all'albo pretorio on-line per 30 gg. previo oscuramento dei dati sensibili degli obbligati e sia trasmessa:

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Montegallo;
- all'Ufficio Ragioneria del Comune per l'adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. n° 33/1998 e s.m.i.;
- all'Ufficio Amministrativo e Finanziario del Comune per l'accertamento del versamento della sanzione di cui sopra e se del caso per l'avvio della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Montegallo, li 15/10/2020



Il Sindaco
Sergio Fabiani